

STATUTO

COLUMBUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA LITERNO CE VIA SAN
MARCO 9/D

Numero REA: CE - 346963

Codice fiscale: 04688630617

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

	LUMBUS Società Cooperativa Sociale" , con sede in Villa LIter-	
	no (CE).	
	Ai soli fini dell'iscrizione della società cooperativa nel	
	registro delle imprese competente, i soci dichiarano che	
	l'indirizzo della stessa è alla via San Marco, 9/D.	
	STATUTO-OGGETTO-DURATA-CHIUSURA ESERCIZI	
	Lo statuto che disciplina l'organizzazione e il funzionamento	
	della società, composto da 46 articoli, previa lettura da me	
	notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto	
	la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Lo scopo e l'oggetto della società risultano dall'art.4 dello	
	statuto. La società avrà durata fino al 31.12.2060, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31	
	dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà	
	al 31.12.2022.	
	IMPORTO QUOTE E CAPITALE INIZIALE	
	Ogni socio sottoscrive una quota di Euro cento (100,00), per	
	cui il capitale sociale iniziale è di Euro 300,00 (trecento),	
	che gli stessi dichiarano e riconoscono essere stato già ver-	
	sato.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Viene eletto il Primo Consiglio di Amministrazione, composto	
	da tre membri, nelle persone dei soci:	
	SPIERTO ENZO - Presidente, con i poteri di rappresentanza di	

	cui allo statuto sociale;	
	SPIERTO FRANCO, Consigliere, Vice Presidente;	
	JANKOWSKA KATARZYNA, Consigliere;	
	che resteranno in carica per tre esercizi.	
	Tutti i suddetti eletti dichiarano di accettare la rispettiva	
	carica loro conferita.	
	SPESE	
	Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico	
	della società ed ammontano ad Euro 1.200,00 circa.	
	Si chiedono le agevolazioni fiscali previste per le società	
	cooperative con scopo mutualistico.	
	Richiesto,	
	io notaio ricevo il presente atto, del quale ho dato lettura	
	alle costituite parti che lo approvano e con me notaio lo	
	sottoscrivono, anche in fine e a margine dell'allegato.	
	Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia.	
	Consta di un foglio per facciate tre sin qui.	
	Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta.	
	Firmato:Franco Spierto	
	Firmato:Spierto Enzo	
	Firmato:Katarzyna Jankowska	
	Firmato:Francesco Paolo Pelosi notaio(segue impronta del si-	
	gillo).	

	Allegato "A"	
	Rep.n. 62560	
	Racc.n. 27487	
	STATUTO	
	TITOLO I Denominazione - Sede - Durata	
	Articolo 1 - Costituzione e Denominazione	
	1.1 E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata	
	"COLUMBUS Società Cooperativa Sociale".	
	1.2 La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Villa LI-	
	terno (CE).	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uf-	
	fici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, di tra-	
	sferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al	
	Comma 2 e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Articolo 2 - Durata	
	2.1 La società avrà durata fino al 31.12.2060. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	giorni.	
	TITOLO II Modello Societario - Scopo - Oggetto	
	Articolo 3 - Modello Societario	
	3.1 La Cooperativa, fin quando compatibile, adotta il modello	
	societario della società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in	
	materia di società cooperative.	

	3.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società	
	con il suo patrimonio.	
	Articolo 4 - Scopo Mutualistico	
	4.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	per scopo l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale.	
	4.2 La Cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi,	
	può svolgere la propria attività anche con terzi non soci,	
	con le limitazioni previste dalla legge.	
	Articolo 5 - Oggetto Sociale	
	5.1 La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91,	
	lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimen-	
	to lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381 let-	
	tera b)).	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa opera nei seguenti settori:	
	Nel settore dei servizi socio sanitari:	
	-attività di assistenza socio - sanitaria anche domiciliare,	
	compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento,	
	di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di per-	

	sone socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disa-	
	bili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio,	
	immigrati; compresa l'attività di telemedicina e telesoccorso;	
	-attività e gestione di case famiglia, centri diurni e/o not-	
	turni (SIR, RSA, Case Albergo, Centri di Aggregazione, Cen-	
	tri Polivalenti, Centri Polifunzionali, Centri Sociali, Cen-	
	tri per la Famiglia, Comunità Alloggio), in particolare per	
	anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, per-	
	sone affette da tabagismo ed alcolismo, minori a rischio, mi-	
	nori dell'area penale, madri gestanti e loro figli, extraco-	
	munitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici;	
	-attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantag-	
	giate e le istituzioni;	
	-attività di animazione e iniziative ricreative, culturali,	
	sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;	
	-la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;	
	-attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività	
	di asilo nido;	
	-servizi di aiuto personale di affido familiare presso perso-	
	ne e nuclei familiari, mediazione familiare, consulenza psi-	
	cologica e valutazione clinica, psicoterapia individuale e di	
	gruppo;	
	-attività di assistenza ed aiuto per l'infanzia, l'adolescenza e le donne;	
	-servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a caratte-	

	re domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	-servizi di gestione di centri di riabilitazione e socio-edu-	
	cativi;	
	-servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso	
	quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di	
	assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e	
	soggetti svantaggiati;	
	-servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita attra-	
	verso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative	
	(gite - soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio	
	(pittura - scultura - disegno - modellismo - musica - teatro	
	ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteca e di cine-	
	forum;	
	-attività educative, formative, di supporto scolastico ed ex-	
	trascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo	
	sociale;	
	-promozione e gestione di attività ricreative, sportive del	
	tempo libero a favore delle fasce deboli e non, all'aperto	
	e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possi-	
	bilità di impiantare tali strutture ex novo;	
	-attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educa-	
	tivi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, tra-	
	sporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello sco-	

	po sociale;	
	-attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di	
	studio, spettacoli, attività di stampa e documentazione, pub-	
	blicazione e diffusione, finalizzata alla sensibilizzazione	
	sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggia-	
	ti;	
	-attività di turismo sociale;	
	-attività di protezione civile per tutelare l'integrità della	
	vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal	
	pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da cata-	
	strofi e da altri eventi calamitosi;	
	-accogliere fondi, donazioni e contributi da soci, da enti e	
	da singoli privati da destinare alle attività sociali;	
	-organizzazione ed istituzione di corsi di assistente - por-	
	tatore di handicap e minori disabili, assistente domiciliare	
	e dei servizi tutelari, psicomotricità, educatore socio-sani-	
	tari, interprete di linguaggio italiano e dei segni (mimica	
	gestuale), operatore tecnico linguaggio Braille, insegnante	
	di sostegno, logopedia, infermiere e tutte le altre figure	
	professionali che la legge prevede e successive norme modifi-	
	cative ed integrative; detti corsi sono indirizzati ai soci	
	della cooperativa ed a persone esterne compresi enti, asso-	
	ciazioni ed altri;	
	-attività di gestione di corsi di alta formazione professio-	
	nale e master attraverso corsi organizzati, lezioni e confe-	

	renze;	
	-attività di studio e realizzazione di progetti globali di	
	formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione	
	anche in funzione della organizzazione aziendale e ammini-	
	strativa, nonchè la ricerca di fonti di finanziamento previ-	
	ste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e del-	
	la Unione Europea;	
	-attività di gestione di biblioteche in genere e attività di	
	sportello informa-giovani;	
	-attività di collaborazione con associazioni ed enti che ope-	
	rano nel settore socio - sanitario, educativo, scolastico, e	
	della formazione professionale;	
	-attività di implementazione e gestione di servizi, progetti	
	e strutture diverse per favorire l'inserimento lavorativo	
	delle categorie che la cooperativa intende tutelare, ivi com-	
	prese attività di CAF, assistenza burocratica, amministrativa	
	riguardanti la previdenza o le indennità erogate dallo Stato;	
	-promuovere ed incentivare la creazione di un periodico di	
	cultura, cronaca e di servizio, prevedendo la composizione di	
	un comitato di redazione da deliberarsi con assemblea dei so-	
	ci e che si avvalga di capiservizio relativi agli ambiti che	
	si intendono trattare anche con personale esterno che intende	
	collaborare alla stesura dello stesso;	
	-servizi di comunicazione sociale, pubblica ed istituzionale	
	al fine di promuovere e diffondere la cultura della socialità	

	e comunque propedeutici al raggiungimento degli scopi prefis-	
	sati dalla cooperativa;	
	-realizzazione di prodotti editoriali (giornali, brochure, o-	
	puscoli informativi) anche attraverso l'implementazione di	
	strumenti e prodotti multimediali e di internet per promuove-	
	re la cultura della socialità e della mutua assistenza. La	
	qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavo-	
	ratori disoccupati, dei giovani in cerca di prima occupazione	
	e dei lavoratori immigrati;	
	-divulgare la conoscenza dei vantaggi e delle possibilità of-	
	ferte dalle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazio-	
	ne a favorire l'educazione scientifica e tecnica nelle disci-	
	pline informatiche, anche mediante iniziative da promuovere	
	presso le Università e Scuole di ogni ordine e grado;	
	-la contribuzione al progresso delle discipline attinenti al	
	trattamento delle informazioni, con particolare riguardo ai	
	sistemi informatici di elaborazione dati e comunicazione, al-	
	le tecniche di impiego dei medesimi ed alle loro applicazioni;	
	-attivare iniziative rivolte al risparmio energetico e pro-	
	muovere azioni a favore delle fonti energetiche rinnovabili;	
	-la promozione e la progettazione di attività di ricerca e	
	consulenza, con particolare riguardo ai problemi legati alla	
	salvaguardia ambientale, al monitoraggio ambientale, alle	
	problematiche collegate all'applicazione delle norme che di-	
	sciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro, le problemati-	

	che inerenti l'igiene degli alimenti e la certificazione di	
	qualità;	
	-attività di assistenza ospedaliera anche domiciliare;	
	-servizi di diagnostica per immagini, domiciliare e in strut-	
	ture appositamente allestite;	
	-servizi di cardiologia e di diagnostica vascolare;	
	-servizi di gestione di centri medici polispecialistici, com-	
	presi i poliambulatori;	
	-servizi di analisi cliniche e mediche ivi compresa la ge-	
	stione di laboratori;	
	-noleggio apparecchiature elettromedicali, di diagnostica per	
	immagini e non, ausili alla mobilità, ausili alla degenza,	
	ausili alla vita quotidiana, ausili ortopedici.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione	
	degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può ri-	
	chiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzio-	
	nale, comprese l'Unione Europea, banche private e d'affari;	
	sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, pro-	
	muovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di	
	raggiungere gli scopi prefissati.	
	5.2 La Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualisti-	

	co, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elen-	
	cati, nonchè compiere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e uti-	
	li per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.	
	A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni	
	livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli	
	d'intesa, promuovere e aderire a consorzi, partecipare e ade-	
	rire ad enti ed organismi economici, finanziari, scientifici	
	e culturali pubblici, privati o di natura mista, (Fondazioni,	
	società miste, società di servizio) costituiti per promuovere	
	e sviluppare attività di integrazione socio-sanitaria o qual-	
	siasi altra attività inerente gli scopi statutari prefissati.	
	5.3 La Cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le atti-	
	vità previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	5.4 La Cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coo-	
	perativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	5.5 La Cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono de-	

13 di 47

	sociali anche secondo le modalità previste dall'art. 4 della	
	Legge 381/1991 ed in applicazione della Legge 68/1999.	
	6.3 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	6.3.1 Soci lavoratori	
	6.3.1.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche sociali e professionali.	
	6.3.1.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fi-	
	siche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una ca-	
	pacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Co-	
	operativa e che attivamente possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali.	
	6.3.1.3 Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione profes-	
	sionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon fun-	
	zionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Coope-	
	rativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ov-	
	vero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana. In considerazione della peculiare posizione giuri-	
	dica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello	
	stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono	

	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.	
	6.3.2 Soci volontari	
	6.3.2.1 I soci volontari prestano la loro attività gratuita-	
	mente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero	
	dei soci volontari non può superare la metà del numero com-	
	plessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i con-	
	tratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-	
	tie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa	
	sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servi-	
	zi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazio-	
	ne dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle disposi-	
	zioni vigenti.	
	6.3.3 Soci sovventori	
	6.3.3.1 I soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche	
	ed altri enti comunque costituiti a norma dell'art. 4 della	
	legge n. 59 del 31/01/1992 che pur non in possesso dei requi-	
	siti richiesti per essere ammessi alla società come soci or-	

	dinari, intendano concorrere alla costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il po-	
	tenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di ammis-	
	sione, qualora non risultino da apposite norme regolamentari,	
	saranno stabilite da apposite delibere assembleari.	
	6.3.4 Soci lavoratori svantaggiati	
	6.3.4.1 Sono da considerarsi soci lavoratori svantaggiati	
	le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. Possono	
	essere soci le persone il cui stato soggettivo è compatibile	
	con la carica di socio della cooperativa. La condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione prove-	
	niente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto	
	alla riservatezza.	
	6.3.5 Soci fruitori	
	6.3.5.1 Possono inoltre essere soci persone che usufruisco-	
	no dei servizi della Cooperativa, detti soci fruitori, altri-	
	menti definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito	
	dall'organo di amministrazione. I Soci fruitori non hanno di-	
	ritto di voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna ca-	
	rica all'interno dell'Associazione, ma è permesso loro di as-	
	sistere alle Assemblee dei Soci.	
	6.4 Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o	
	private, i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con	
	l'attività economica della Cooperativa, nel caso in cui la	
	Cooperativa sia composta da più di nove soci.	

	6.5 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eser-	
	citano delle attività, in proprio, o sotto forma di imprese	
	che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio	
	sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Coopera-	
	tiva così da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa.	
	Articolo 7 - Categoria speciale di soci cooperatori	
	7.1 Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori	
	ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse	
	alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.	
	Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del nu-	
	mero totale dei soci cooperatori. Al termine di un idoneo pe-	
	riodo di formazione prefissato il nuovo socio è ammesso a go-	
	dere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Nel	
	caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio	
	di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti pre-	
	visti dalla legge o dall'atto costitutivo. I Soci in prova	
	non hanno diritto di voto, ma è permesso loro di assistere	
	alle Assemblee dei Soci.	
	Articolo 8 - Libro dei soci e regolamenti	
	8.1 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	8.2 I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mu-	
	tualistico dovranno prevedere il principio della parità di	

	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime cate-	
	gorie.	
	8.3 Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	Articolo 9 - Procedura di Ammissione	
	9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti docu-	
	menti:	
	9.1.1 Se persona fisica - autocertificazione dalla quale ri-	
	sulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, co-	
	dice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o	
	titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta e-	
	lettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimen-	
	to.	
	9.1.2 Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e	
	codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rap-	
	porti con la Cooperativa, nonchè allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	9.2 Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti	
	gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.	
	9.3 Si deve indicare inoltre:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	

	de di essere iscritto;	
	b)l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	9.4 Il socio è tenuto:	
	a)ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni di-	
	sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali,	
	b)a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	9.5 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato. La deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	9.6 Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quo-	
	ta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli ammi-	
	nistratori.	
	9.7 Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta	
	giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda	
	di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	

	vocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio il-	
	lustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 10 - Quote	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a Euro 50,00.	
	10.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella Cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a centomila Euro.	
	10.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sot-	
	toscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di	
	amministrazione.	
	Articolo 11 - Modalità Alternative di Conferimento	
	11.1 Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per	
	un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicura-	
	zione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche	
	determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-	
	nistri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire	
	la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispon-	
	dente importo in danaro.	
	11.2 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispon-	

	denti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono es-	
	sere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	11.3 Il conferimento può anche avvenire mediante la presta-	
	zione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per og-	
	getto la prestazione d'opera o di servizi a favore della so-	
	cietà.	
	11.4 In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	11.5 Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora	
	dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi	
	al venir meno di tale pluralità.	
	11.6 Nelle società nessun socio può avere una quota il cui	
	valore nominale superi la somma di centomila euro.	
	Articolo 12 - Cessioni delle Quote	
	12.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	12.2 Il socio che intende trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	

	12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	12.4 Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	12.5 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le	
	procedure di cui al successivo articolo 42.	
	Articolo 13 - Vincoli Sulle Quote	
	13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Articolo 14 - Perdita della Qualità di Socio	
	14.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e	

	non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente	
	o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	
	Articolo 15 - Recesso	
	15.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente Statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a)cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b)la fusione o scissione;	
	c)compimento di operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitu-	
	tivo;	
	d)il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e)la revoca dello stato di liquidazione;	
	f)l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g)una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma del quarto comma dell'articolo 2468 c.c.	
	15.2 Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che ab-	
	biano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si tro-	
	vino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	15.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	15.4 Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta	

	giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, gli amministratori devono darne immediata comunica-	
	zione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare le procedure di cui al suc-	
	cessivo articolo 42.	
	15.5 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 16 - Esclusione	
	16.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclu-	
	sione nei confronti del socio:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla Società;	
	c) nel caso indicato all'articolo 2531;	
	d) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	f) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente a-	
	gli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;	
	g) svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	

	contrasto con gli interessi della Cooperativa;	
	h)assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministra-	
	zione non consoni all'immagine e al buon nome della società.	
	16.1 Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con	
	un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di e-	
	sclusione debbono essere comunicate al socio con lettera rac-	
	comandata.	
	16.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può atti-	
	vare le procedure di cui al successivo Articolo 42, nel ter-	
	mine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	16.3 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 17 - Morte del Socio	
	17.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'artico-	
	lo successivo.	
	17.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, possono far domanda di subentro nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente articolo 9. In	
	mancaza si provvede alla liquidazione ai sensi del successi-	
	vo articolo 18.	
	17.3 Nell'ipotesi di più eredi, essi debbono nominare un rap-	

	presentante comune, che li rappresenterà di fronte alla so-	
	cietà entro sei mesi dalla data del decesso, salvo che la	
	quota sia divisibile e la società ne consenta la divisione.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma	
	2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 18 - Liquidazione della Quota	
	18.1 Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	18.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sus-	
	sista nel patrimonio della società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	18.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio, salvo per la frazione della quota	
	assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-sexies, la	
	liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali,	
	può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	18.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	

	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	18.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stes-	
	so termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	18.6 Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non	
	ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tut-	
	ti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	18.7 L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci recedu-	
	ti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute	
	alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio - Capitale Sociale - Bilancio	
	Articolo 19 - Patrimonio	
	19.1 Il patrimonio sociale è costituito:	
	a)dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b)dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote del-	

	le eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non	
	rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio	
	defunto;	
	c)dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali ap-	
	porti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d)da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'Assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempi-	
	menti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di	
	proprie quote;	
	e)dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f)riserve per i possessori di strumenti finanziari.	
	19.2 Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	Articolo 20 - Capitale Sociale	
	20.1 Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale non inferiore e non supe-	
	riore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	20.2 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	

	2519 2° c. del codice civile.	
	20.3 La società può deliberare aumenti di capitale a pagamen-	
	to nelle forme previste dalla legge.	
	20.4 In questo caso, l'esclusione o la limitazione del dirit-	
	to di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su propo-	
	sta motivata degli amministratori.	
	20.5 Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di	
	oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c.	
	20.6 Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'e-	
	sercizio la Cooperativa si scioglie salvo che gli amministra-	
	tori convochino l'Assemblea per deliberare il ripristino del	
	capitale.	
	Articolo 21 - Bilancio	
	21.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	21.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'A-	
	semblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'arti-	
	colo 5 del presente Statuto, la destinazione degli utili.	
	Articolo 22 - Ristorni	
	22.1 L'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo,	
	potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	

	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantag-	
	giati.	
	22.2 I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	22.3 L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	22.3.1 integrazioni dei compensi;	
	22.3.2 aumento gratuito del capitale sociale.	
	22.4 Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate	
	anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	22.5 Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possi-	
	bile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 23 del presente Statuto.	
	Articolo 23 - Destinazione dell'Utile	
	23.1 In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere	
	le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	

	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;	
	d)un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;	
	e)un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f)il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V Organi Sociali	
	Articolo 24 - Sistema di Amministrazione	
	24.1 Il sistema d'amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a)Assemblea dei soci;	
	b)Consiglio di Amministrazione;	
	c)Collegio sindacale o Sindaco Unico.	
	CAPO I Assemblea	
	Articolo 25 - Definizione	
	25.1 L'Assemblea è l'Organo Sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello Statuto e della legge	

	vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissen-	
	zienti.	
	Articolo 26 - Modalità di Convocazione	
	26.1 L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territo-	
	rio nazionale.	
	26.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'an-	
	no, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo Statuto e dalla	
	legge.	
	26.3 L'Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa re-	
	golarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versa-	
	menti.	
	26.4 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, con avviso spedito almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	26.5 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere	
	fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però	

	non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
	giorni dalla data della prima.	
	Articolo 27 - Competenze, Quorum Costitutivi e Deliberativi	
	27.1 Spetta all'Assemblea:	
	1.determinare le linee generali dell'attività della Coopera-	
	tiva;	
	2.approvare i bilanci;	
	3.distribuire gli utili;	
	4.approvare i regolamenti interni;	
	5.procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	la misura dei relativi compensi;	
	6.la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore	
	7.deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci;	
	8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	28.1 Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad	
	essa riservate dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivi della Cooperativa ne ab-	
	biano fatto richiesta.	
	28.2 Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quo-	

	rum:	
	28.2.1 L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino	
	almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza as-	
	soluta.	
	28.2.2 In seconda convocazione, l'Assemblea delibera, a	
	maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti	
	che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque	
	sia il numero dei soci partecipanti.	
	28.3 Nei casi in cui l'Assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'Atto Costitutivo e sulla decisione di compiere operazio-	
	ni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	si applicano i quorum di seguito previsti:	
	28.3.1 L'Assemblea, sia in prima convocazione che in secon-	
	da, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci.	
	Articolo 29 - Diritto di Voto	
	29.1 Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il	
	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto.	
	29.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	

	valore della quota posseduta.	
	29.3 Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	29.3.1 Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più	
	voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In	
	particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni	
	1.000,00 Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di	
	cinque voti.	
	29.3.2 Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraver-	
	so l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi	
	di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della par-	
	tecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può e-	
	sprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea gene-	
	rale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi	
	dell'art. 2538.	
	Articolo 30 - Deleghe di Voto e Modalità di Funzionamento	
	dell'Assemblea	
	30.1 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea sol-	
	tanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita	
	per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci.	
	30.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	

	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	30.3 Per il socio imprenditore individuale valgono le dispo-	
	sizioni previste dall'art. 2539 c.c.	
	30.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla	
	maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la	
	stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per	
	la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	30.5 Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernen-	
	ti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	30.6 Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti	
	coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di	
	parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati,	
	con il sistema del ballottaggio.	
	30.7 Le deliberazioni debbono risultare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Articolo 31 - Assemblee Separate	
	31.1 La Cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	31.2 Se la società Cooperativa ha più di tremila soci e svol-	
	ge la propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche	
	ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di	
	euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai	

	sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	31.3 Le materie, le modalità e la disciplina di tali assem-	
	blee separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	Articolo 32 - Assemblee Speciali	
	32.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II Amministrazione	
	Articolo 33 - Composizione	
	33.1 La società dovrà essere amministrata da un Consiglio di	
	amministrazione.	
	33.2 Nel caso in cui la Società è amministrata da un Consi-	
	glio di Amministrazione, di cui alla lettera a), uno o più	
	amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alla	
	categoria dei soci ordinari. Questo sarà composto da un nume-	
	ro di tre membri.	
	All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizio-	
	ne entro i limiti suddetti.	
	33.3 Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.	
	33.4 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	il presidente e un vice presidente che sostituisce il presi-	
	dente nei casi di assenza o impedimento.	
	33.5 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	ri e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.	

	Articolo 34 - Competenze	
	34.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	34.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	a)deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	b)fissare le direttive per l'attività sociale;	
	c)formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d)stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
	e)redigere i bilanci;	
	f)compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g)dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;	
	h)accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	i)assumere lavori ed assegnarli;	
	j)convenire prezzi ed esigerli;	
	k)deliberare operazioni finanziarie, sia attive sia passive,	

	di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine del-	
	la società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su	
	linee di credito;	
	l)deliberare il rilascio di effetti cambiari, accettazione,	
	cessione, girate, sconto di credito ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	m)investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	n)deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	o)deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare l'am-	
	montare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	p)nominare i rappresentanti della Cooperativa in seno agli	
	orGanismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	q)affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricer-	
	che su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	r)promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisd-	
	zione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbi-	
	tri anche amichevoli compositori;	
	s)fare elezioni di domicilio;	
	t)assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	

	dalla Cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	u)deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel prece-	
	denti punti alla sua competenza.	
	34.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettua-	
	re tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo Sta-	
	tuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	34.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie at-	
	tribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	componenti del consiglio di amministrazione, o ad uno o più	
	dei suoi componenti.Il Consiglio di amministrazione determina	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega;può sempre impartire direttive agli organi dele-	
	gati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non	
	possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge	
	di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.	
	34.5 Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	34.6 Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con pa-	
	rere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	34.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	

	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c..	
	Articolo 35 - Disciplina del Consiglio di Amministrazione	
	35.1 Il consiglio, se previsto, si raduna nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi	
	necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il	
	vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richie-	
	sta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal col-	
	legio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.	
	35.2 Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima	
	di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	35.3 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente	
	e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c..	
	35.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può	

	essere dato per rappresentanza.	
	35.5 Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segre-	
	te, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere,	
	oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	
	35.6 A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto	
	del presidente.	
	35.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risul-	
	tano da processi verbali che, trascritti su apposito libro	
	tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della	
	seduta e dal segretario.	
	Articolo 36 - Poteri di Rappresentanza	
	36.1 Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente	
	del consiglio di amministrazione o in caso di impedimento al	
	Vice Presidente.	
	36.2 La rappresentanza legale della società di fronte a qua-	
	lunque Autorità Giudiziaria o Amministrativa e di fronte ai	
	terzi, nonché la firma sociale, è attribuita al presidente	
	del consiglio di amministrazione o al Vice Presidente in caso	
	di sua assenza o impedimento del presidente. Egli ha la fa-	
	coltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi auto-	
	rità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di	
	giurisdizione.	

	36.3 Spetta inoltre al presidente:	
	a)convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine	
	del giorno e coordinarne i lavori;	
	b)dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della	
	Cooperativa;	
	c)sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	36.4 In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	
	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presi-	
	dente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato	
	dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presiden-	
	te costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente o di carica vacante.	
	36.5 Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III ORGANO DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	Art.37)La società può nominare un organo di controllo costi-	
	tuito da un Sindaco o un revisore, che deve essere iscritto	
	al registro istituito presso il Ministero della Giustizia,	
	ovvero da un Collegio.	
	Nei casi previsti dall'art.2477 c.c., la nomina dell'organo	
	di controllo è obbligatoria.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre sinda-	
	ci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea, tra	
	gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito	

	presso il Ministero della Giustizia. La stessa assemblea ne	
	designa altresì il Presidente e ne determina il compenso per	
	l'intero periodo della durata della carica.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi (con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso del	
	revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero pe-	
	riodo di durata del suo ufficio.	
	TITOLO VI Controversie	
	Articolo 38 - Clausola di conciliazione	
	38.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti socia-	
	li, comprese quelle relative alla validità delle delibere as-	
	sembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la So-	
	cietà, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli orga-	
	ni sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo prelimi-	
	nare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di	
	conciliazione della Camera di Commercio di Caserta, con gli	
	effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.	
	TITOLO VII Scioglimento - Insolvenza - Liquidazione	
	Articolo 39 - Scioglimento	
	39.1 La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i vo-	

	ti dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) della totalità dei soci.	
	Articolo 40 - Modalità di Liquidazione	
	40.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci de-	
	terminandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 41 - Insolvenza	
	41.1 In caso d'insolvenza, qualora la Cooperativa svolga	
	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liqui-	
	dazione coatta amministrativa.	
	Articolo 42 - Modifiche dell'Atto Costitutivo	
	42.1 Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VIII Disposizioni Generali	
	Articolo 43 La Cooperativa non può modificare la propria na-	
	tura di Cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso	
	comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	Articolo 44 Le clausole mutualistiche, di cui al presente	
	statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osserva-	
	te. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica	
	messa in liquidazione della società.	

46 di 47

47 di 47